

## Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza territoriale (RLST)

Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RLS) è una figura obbligatoria in tutte le imprese. Nelle piccole imprese, dove l'elezione di un rappresentante interno può spesso rappresentare una difficoltà oggettiva, questa figura viene sostituita dal rappresentante dei lavoratori per la sicurezza territoriale (RLST), che ne assume in toto le funzioni. L'RLST dell'artigianato per la Provincia Autonoma di Bolzano è dunque automaticamente istituito in tutte le imprese del comparto artigiano che occupano fino a 15 lavoratori. Oltre queste dimensioni d'impresa, gli RLST sono operativi solo nel caso non sia stato eletto un RLS aziendale. Nelle imprese che occupano fino a 15 lavoratori che hanno già eletto un RLS interno, questi rimane in carica fino al termine del mandato (3 anni), alla scadenza del quale l'impresa rientra nel sistema RLST, in assenza di uno specifico accordo tra le parti sociali.

L'RLS, come l'RLST, è una figura intermedia di raccordo tra datore di lavoro e lavoratori, con la funzione di facilitare il flusso informativo aziendale in materia di salute e sicurezza sul lavoro.

Le funzioni ed i compiti del RLS e dell'RLST sono riportati nell'art. 50 del D.Lgs. 81/2008:

Accede ai luoghi di lavoro in cui si svolgono le lavorazioni (nel caso del RLST, solo dietro appuntamento, con eccezione dei casi urgenti di imminente pericolo)

È consultato in ordine alla valutazione dei rischi, alla individuazione, programmazione, realizzazione e verifica della prevenzione all'interno dell'azienda

È consultato sulla designazione di: RSPP, ASPP, Medico Competente, Addetti aziendali alla gestione incendi ed emergenze, Addetti aziendali al primo soccorso

È consultato in merito all'organizzazione di tutta la formazione dei lavoratori, di cui all'art. 37 del D.Lgs. 81/2008

Riceve le informazioni e la documentazione aziendale inerente la valutazione dei rischi e le misure di prevenzione relative, nonché quelle inerenti alle sostanze ed ai preparati pericolosi, alle macchine, agli impianti, alla organizzazione ed agli ambienti di lavoro, agli infortuni ed alle malattie professionali

Riceve le informazioni provenienti dai servizi di vigilanza

Riceve una formazione adeguata (che nel caso del RLST non deve essere svolta sotto la responsabilità del datore di lavoro)

Promuove l'elaborazione, l'individuazione e l'attuazione delle misure di prevenzione idonee a tutelare i lavoratori

Formula osservazioni in occasione di visite e verifiche effettuate dalle autorità competenti, dalle quali è di norma sentito

Partecipa alla riunione periodica di cui all'art. 35 del D.Lgs. 81/2008

Fa proposte in merito alle attività di prevenzione

Avverte i responsabili dell'azienda, o il proprio superiore diretto, dei rischi individuati nel corso della propria attività

Può fare ricorso alle autorità competenti qualora ritenga che le misure di prevenzione e protezione dai rischi adottate e i mezzi impiegati per attuarle non siano idonei a garantire la sicurezza e la salute durante il lavoro